

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



EstateINPSieme **2018**

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER SOGGIORNI STUDIO IN ITALIA RISERVATI A STUDENTI CHE FREQUENTINO NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 LA SCUOLA PRIMARIA (SCUOLA ELEMENTARE), LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SCUOLA MEDIA) e, in caso di studenti disabili, ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92 o invalidi civili al 100%, LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (SCUOLA SUPERIORE)

figli o orfani ed equiparati

- dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;
- degli iscritti alla Gestione Fondo IPOST.

Si informano gli utenti che ogni informazione ufficiale e/o comunicazione relativa al presente bando di concorso sarà presente esclusivamente sul sito internet www.inps.it, seguendo il percorso:

Avvisi, bandi e fatturazione >> Welfare, assistenza e mutualità >> Concorsi Welfare, assistenza e mutualità >> Bandi nuovi
o sui social network dell'Istituto.

INDICE

- Art. 1** Soggetti del concorso
- Art. 2** Oggetto e finalità del concorso
- Art. 3** Requisiti di ammissione al concorso
- Art. 4** La domanda di iscrizione in banca dati, la richiesta del PIN dispositivo dell'utente richiedente e del Pin del soggetto fornitore
- Art. 5** Attestazione ISEE
- Art. 6** La domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico
- Art. 7** Graduatoria degli ammessi con riserva - Pubblicazione
- Art. 8** Adempimenti a cura del richiedente e del fornitore del servizio successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva
- Art. 9** Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione elenco assegnatari definitivi
- Art. 10** Importo del contributo e modalità di erogazione
- Art. 11** Modalità di trasmissione della documentazione
- Art. 12** Disciplina della mancata produzione della documentazione finale e della mancata partenza e del rientro anticipato
- Art. 13** Accertamenti e sanzioni
- Art. 14** Istanze di riesame ricorsi
- Art. 15** Responsabile del procedimento
- Art. 16** Note informative

Art. 1 – Soggetti del concorso

1. All'interno del presente bando sono previste tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il richiedente.
2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) il dipendente e il pensionato della Pubblica Amministrazione iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
 - b) il pensionato utente della Gestione Dipendenti Pubblici ivi compresi i titolari di pensione indiretta o di reversibilità;
 - c) il dipendente e il pensionato iscritto alla Gestione Fondo IPOST;
3. Il beneficiario è lo studente destinatario della prestazione, come individuata all'art. 2, figlio o orfano del titolare del diritto e loro equiparati ai sensi dei successivi commi 4 e 5.
4. Sono equiparati ai figli, i giovani regolarmente affidati.
5. Sono equiparati agli orfani, i figli di titolare riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.
6. Il richiedente, ovvero colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso, è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;
 - b) il coniuge del titolare, in caso di titolare deceduto e senza diritto alla pensione di reversibilità del coniuge stesso, in qualità di "genitore superstite" e il coniuge del titolare decaduto dalla responsabilità genitoriale, in qualità di "genitore richiedente";
 - c) l'altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto, in caso di decesso di quest'ultimo o in caso di titolare del diritto decaduto dalla responsabilità genitoriale;
 - d) il tutore del figlio o dell'orfano del titolare del diritto.

Art. 2 – Oggetto e finalità del concorso

1. Il presente bando di concorso è finalizzato ad offrire a studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, nonché secondaria di secondo grado se studenti disabili ex art.3, comma 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100%, la possibilità di fruire di soggiorni in Italia, durante la stagione estiva 2018 nei mesi di giugno, luglio ed agosto. L'Inps, in

particolare, riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo di un soggiorno estivo in Italia, nelle mensilità indicate, organizzato da un unico fornitore scelto dal richiedente la prestazione, che comprenda almeno le spese di alloggio presso strutture turistiche ricettive, le spese di vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività, le spese connesse alle attività didattiche previste, alle gite, alle escursioni, alle attività ricreative e quant'altro previsto nel programma del soggiorno medesimo, nonché le previste coperture assicurative. Il soggiorno deve essere finalizzato all'acquisizione di abilità sportive, artistiche, linguistiche, scientifico-tecnologiche e ambientaliste mediante la partecipazione a percorsi formativi adatti all'età degli studenti. Le conoscenze e competenze acquisite dovranno essere oggetto di attestazione da parte del soggetto terzo organizzatore. I soggiorni devono mirare all'acquisizione di competenze nei seguenti settori di attività:

- a) **Sport** Il soggiorno deve mirare allo sviluppo delle capacità sportive, attraverso l'esercizio di attività tra quelle individuate dal CONI come sport olimpici.
- b) **Arte** Il soggiorno deve mirare allo sviluppo delle capacità di creazione artistica e di fruizione dell'arte (musica, teatro, danza, pittura, scultura, fotografia, apprendimento abilità manuali). Il soggiorno deve prevedere almeno una visita a settimana presso musei in cui effettuare percorsi e/o laboratori adatti alla fascia di età.
- c) **Lingua** Il soggiorno deve mirare allo sviluppo delle capacità linguistiche.
- d) **Scienze e tecnologia** Il soggiorno deve mirare allo sviluppo delle capacità scientifiche e di utilizzo delle nuove tecnologie (es. astronomia, archeologia, botanica, robotica, chimica, informatica ecc..)
- e) **Ambiente** Il soggiorno deve mirare allo sviluppo della conoscenza dell'ambiente e deve includere corsi mirati allo sviluppo della conoscenza del territorio, anche attraverso l'organizzazione di laboratori didattici/naturalistici e connessi alle attività locali tradizionali, corsi di trekking, ecologia, laboratori rurali, corsi di conoscenza flora e fauna.
- f) **Misto** il soggiorno deve essere incentrato su due dei temi elencati nel presente comma, prevedendo un minimo di 10 ore settimanali per attività relative ad un tema e 8 ore settimanali all'altro.

2. Tutti i soggiorni devono prevedere:

- un minimo di 15 ore settimanali dedicate alle attività inerenti il tema del soggiorno, con eccezione del soggiorno finalizzato all'acquisizione delle competenze sportive che possono essere svolte per 10 ore settimanali;
- che le attività oggetto del tema siano insegnate da personale qualificato, abilitato all'insegnamento della disciplina di riferimento. Rispetto ad ogni disciplina deve essere indicato nell'attestato finale l'insegnante di riferimento;
- gruppi di attività con un maestro abilitato ogni 20 partecipanti;
- che, per un'ora al giorno, sia svolta un'attività in una lingua straniera da insegnante abilitato o madre lingua.

3. Non saranno assegnati i contributi qualora i servizi che compongono il pacchetto come sopra indicato siano forniti da diversi fornitori anziché da un fornitore unico.

4. L'Inps riconosce n. 12.820 contributi, suddivisi in relazione alla scuola frequentata, alla differente durata del soggiorno e alla Gestione di appartenenza del titolare del diritto, come da tabelle che seguono:

- Studenti che, nell'anno scolastico 2017/2018, frequentano la classe **seconda, terza, quarta e quinta** di una **scuola primaria** (scuola elementare) o la **prima classe** di una **scuola secondaria di primo grado** (scuola media).

GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI/GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI	
Durata del soggiorno	Numero di contributi
Otto giorni /sette notti	800
Quindici giorni/quattordici notti	3.000
GESTIONE FONDO IPOST	
Durata del soggiorno	Numero di contributi
Otto giorni /sette notti	60
Quindici giorni/quattordici notti	200

- Studenti che, nell'anno scolastico 2017/2018, frequentano la classe **seconda e terza** della **scuola secondaria di primo grado** (scuola media) o – se **disabili** ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92 o

invalidi civili al 100% – la **scuola secondaria di secondo grado** (scuola superiore).

GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI/GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI	
Durata del soggiorno	Numero di contributi
Otto giorni /sette notti	900 <i>(di cui 55 riservati a studenti di cui all'art. 7 comma 3, lettera b)</i>
Quindici giorni/quattordici notti	7.500 <i>(di cui 400 riservati a studenti di cui all'art. 7 comma 3, lettera b)</i>
GESTIONE FONDO IPOST	
Durata del soggiorno	Numero di contributi
Otto giorni /sette notti	60 <i>(di cui n. 3 riservati a studenti di cui all'art. 7 comma 3, lettera b)</i>
Quindici giorni/quattordici notti	300 <i>(di cui 15 riservati a studenti di cui all'art. 7 comma 3, lettera b)</i>

5. L'importo massimo di ciascun contributo è di:

- a) **€ 600** per il contributo riferito ad un soggiorno di durata pari a otto giorni/sette notti;
- b) **€ 1.000** per il contributo riferito ad un soggiorno di durata pari quindici giorni/quattordici notti.

6. L'importo del contributo erogabile in favore di ciascun avente diritto è individuato in base ai criteri indicati all'art. 10, commi 1 e 2.

Art. 3 – Requisiti di ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso gli studenti di cui all'art. 1, comma 3, che frequentino nell'anno scolastico 2017/2018, la classe seconda, terza, quarta e quinta di una scuola primaria (scuola elementare) o una qualunque classe della scuola secondaria di primo grado (scuola media).

2. Possono, altresì, partecipare al concorso gli studenti di cui all'art. 1, comma 3, che frequentino nell'anno scolastico 2017/2018, una qualunque classe della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) se disabili ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92 o invalidi civili al 100%.

Art. 4 - La domanda di iscrizione in banca dati, la richiesta del PIN dispositivo dell'utente richiedente e del Pin del soggetto fornitore.

1. Prima di procedere alla compilazione della domanda, occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall'Istituto come "richiedenti" della prestazione. I richiedenti la prestazione che non risultino iscritti nella predetta banca dati dovranno, quindi, preventivamente presentare richiesta d'iscrizione alla stessa.
2. Il modulo di richiesta di iscrizione in banca dati può essere prelevato direttamente dal nuovo portale www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca in alto a destra le parole: "Modulo AS150". Il modulo, debitamente compilato, deve essere, poi, presentato dal richiedente alla sede provinciale INPS competente per territorio, attraverso i canali di seguito elencati:
 - recandosi direttamente presso la Sede provinciale competente per territorio;
 - inviandone una copia digitalizzata a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC della Sede provinciale competente per territorio;
 - inviandone una copia digitalizzata a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail della Sede provinciale competente per territorio, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
 - inviandolo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
 - trasmettendolo via fax, al numero della Sede provinciale competente per territorio, allegando copia del documento d'identità in corso di validità.
3. Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica cui inviare i predetti moduli sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione: *Contatti* > > *Le sedi Inps*.
4. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di un PIN dispositivo, utilizzabile per l'accesso a tutti i servizi in linea messi a disposizione dall'Istituto.

5. Il soggetto, individuato dal richiedente come fornitore del servizio di cui all'art.2, comma 1, per gli adempimenti di cui all'art. 8 commi 2 e 5, dovrà munirsi di Pin dispositivo.
6. Il PIN è un codice univoco identificativo personale che rileva l'identità del richiedente. Il Pin dispositivo si può richiedere:
 - a) on line, accedendo al nuovo portale www.inps.it e inserendo nel motore di ricerca in alto a destra le parole: Ottenere e gestire il PIN;
 - b) tramite il contact center;
 - c) presso gli sportelli delle Sedi INPS.

Per ottenere il PIN, tramite la procedura on line o tramite il contact center, occorrono alcuni giorni. Pertanto, chi ne fosse sprovvisto deve provvedere tempestivamente. L'Istituto non sarà responsabile per il mancato invio della domanda da parte di utenti che non hanno ottenuto il PIN in tempo utile.
7. Una volta ottenuto il PIN dispositivo, è possibile accedere ai servizi dal sito internet istituzionale www.inps.it entrando nella propria area riservata.
8. Per tutte le informazioni relative al PIN, è possibile consultare la scheda informativa "Ottenere e gestire il PIN" disponibile dal nuovo portale attraverso il motore di ricerca.
9. Il fornitore del servizio per gli adempimenti di cui all'art. 8 commi 2 e 5, e per la visualizzazione delle pratiche di competenza dovrà chiedere alla Direzione Regionale INPS dove insiste una propria sede operativa sul territorio nazionale l'abilitazione alla procedura utilizzando l'apposito modulo, pubblicato nella sezione del sito Inps dedicata al concorso.

Art. 5- Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, all'atto della presentazione della domanda, può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE ordinaria o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.
2. Tutte le attestazione ISEE elaborate nell'anno 2017 saranno valide fino al 15/1/2018. L'utente, ove ritenga, dovrà, quindi, richiedere la certificazione ISEE 2018. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2018,

riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.

3. Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, ai fini dell'attribuzione del punteggio per la redazione delle graduatorie di cui all'art 7, si seguiranno i criteri ivi indicati in relazione alle varie tipologie di concorrenti beneficiari.
4. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata trasmissione telematica della DSU da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione.
5. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno del nuovo portale www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca in alto a destra la parola "ISEE".

Art. 6 – La domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione come individuato dall'art. 1, comma 6, esclusivamente e a pena di irricevibilità, per via telematica, accedendo dalla home page del sito internet istituzionale www.inps.it, inserendo nella sezione "Cerca" le parole: "Estate INPSieme" e consultando nella pagina la sezione Domanda. Selezionando il tasto "Accedi" dopo l'inserimento di codice fiscale e PIN sarà visualizzato il modulo da compilare, in cui compaiono già i dati identificativi del soggetto richiedente. Nella domanda dovranno necessariamente essere inseriti recapiti telefonici mobili e di posta elettronica (email) al fine di consentire e agevolare le comunicazioni da parte dell'Istituto.
2. In caso sia presente più di un partecipante all'interno dello stesso nucleo familiare è necessario che il richiedente presenti una domanda per ciascuno di essi.
3. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'art. 7, nella domanda dovranno essere indicati:
 - a) la durata del soggiorno prescelto tra otto giorni/ sette notti o quindici giorni/quattordici notti. Al riguardo, potranno essere indicate anche entrambe le tipologie di soggiorno esprimendo un ordine di preferenza tra le stesse;

- b) la condizione di disabilità dello studente, ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92, o di invalidità civile al 100% o il possesso di certificazione attestante bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) rilasciata dalla ASL competente;
 - c) **a pena di esclusione**, solo per gli studenti frequentanti le classi 2[^] e 3[^] della scuola secondaria di primo grado (scuola media) l'aver conseguito la promozione nell'anno scolastico 2016/2017, ovvero il non aver conseguito la promozione nell'anno scolastico 2016/2017;
 - d) **a pena di esclusione**, per tutti, studenti frequentanti le classi 2[^] e 3[^] della scuola secondaria di primo grado (scuola media) e di secondo grado (scuola superiore), i voti conseguiti a giugno nell'anno scolastico 2016/2017, ad esclusione della sola materia "religione" e compreso il voto in condotta, salvo dichiarazione di mancata valutazione. Dovranno, inoltre, essere compilati tutti i campi identificativi del relativo ciclo di studi frequentato nell'anno scolastico 2016/2017 e quelli identificativi dell'istituto scolastico.
4. Per il giovane disabile, come definito ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 104/92, sarà possibile partecipare al soggiorno fruendo dell'assistenza di un solo accompagnatore maggiorenne scelto tra un parente entro il III grado del beneficiario del soggiorno o fornito dalla società organizzatrice del soggiorno, con costi a carico dell'Istituto quantificati nel limite del valore del contributo riconosciuto al beneficiario.
5. Per il giovane disabile, come definito ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 e per il giovane con invalidità civile al 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento, sarà possibile optare per:
- a) la partecipazione al soggiorno fino a due parenti maggiorenni entro il III grado, con costi a carico dell'Istituto quantificati nel limite del valore del contributo riconosciuto al beneficiario moltiplicato per il numero degli accompagnatori;
 - b) il servizio di assistenza fornito dalla società organizzatrice del soggiorno, per massimo due accompagnatori, con costi a carico dell'Istituto nei limiti della spesa fatturata e comunque entro un valore massimo pari 1,5 volte il contributo riconosciuto al beneficiario per ciascun accompagnatore.
6. Per il giovane con invalidità civile al 100%, con diritto all'indennità di accompagnamento, sarà possibile optare per:

- a) la partecipazione al soggiorno fino a tre parenti maggiorenni entro il III grado, con costi a carico dell'Istituto quantificati nel limite del valore del contributo riconosciuto al beneficiario moltiplicato per ciascun assistente;
- b) il servizio di assistenza fornito dalla società organizzatrice del soggiorno, per massimo tre accompagnatori, con costi a carico dell'Istituto nei limiti della spesa fatturata e comunque entro un valore massimo pari 1,5 volte il contributo riconosciuto al beneficiario per ciascun accompagnatore.
7. La richiesta di assistenza, ai sensi dei commi 4, 5 e 6, potrà essere inserita dal richiedente nella propria area riservata dopo che il beneficiario è stato ammesso in graduatoria. Richieste di assistenza presentate successivamente a tale fase non saranno prese in considerazione.
8. Il richiedente visualizzerà in area riservata la tipologia ed il numero degli assistenti ammessi nonché la somma massima riconosciuta per il servizio di assistenza.
9. Dopo l'invio telematico della domanda, l'Istituto trasmetterà una ricevuta di conferma, all'indirizzo email indicato nell'istanza medesima. La domanda inviata è immediatamente visualizzabile attraverso la funzione "Visualizza domande inserite", all'interno dell'area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l'esattezza dei dati inseriti e l'avvenuta trasmissione della domanda medesima.
10. La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario inviare una nuova domanda. L'Istituto istruirà soltanto l'ultima domanda valida ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente bando.
11. In caso di particolari difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica per l'invio della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall'Istituto (guida alla compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact Center, etc.) e non riconducibili a problematiche relative al PIN o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero 803164 gratuito da telefono fisso e 06 164 164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore.

12. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'art. 1, comma 6 del presente bando, **a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 01/02/2018 e non oltre le ore 12,00 del giorno 02/03/2018.**

Art. 7 – Graduatorie degli ammessi con riserva - Pubblicazione

1. L'Istituto, entro il **26/03/2018** tenuto conto delle preferenze espresse all'atto della presentazione della domanda in ordine alla durata del soggiorno, del numero di contributi erogabili con riferimento a ciascuna tipologia di soggiorno e, infine, dei criteri di cui al comma 2, pubblica sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, le graduatorie degli ammessi con riserva, come di seguito indicato:

- a) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di otto giorni/sette notti per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione dipendenti pubblici riferita a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2017/2018 la classe seconda, terza, quarta e quinta di una scuola primaria (scuola elementare), nonché che frequentino la prima classe di una scuola secondaria di primo grado (scuola media);
- b) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di otto giorni/sette notti per la Gestione Fondo Ipost riferita a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2017/2018 la classe seconda, terza, quarta e quinta di una scuola primaria (scuola elementare), nonché che frequentino la prima classe di una scuola secondaria di primo grado (scuola media);
- c) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di quindici giorni/quattordici notti per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione dipendenti pubblici riferita a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2017/2018 la classe seconda, terza, quarta e quinta di una scuola primaria (scuola elementare), nonché che frequentino la prima classe di una scuola secondaria di primo grado (scuola media);
- d) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di quindici giorni/quattordici notti per la Gestione Fondo Ipost riferita a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2017/2018 la classe seconda, terza, quarta e quinta di una scuola primaria (scuola elementare), nonché che frequentino la prima classe di una scuola secondaria di primo grado (scuola media);
- e) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di otto giorni/sette notti per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione

dipendenti pubblici riferita a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2017/2018 la classe seconda e terza della scuola secondaria di primo grado (scuola media) e a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2017/2018 la scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) se disabili, ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100%;

- f) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di otto giorni/sette notti per la Gestione Fondo Ipost riferita a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2017/2018 la classe seconda e terza della scuola secondaria di primo grado (scuola media) e a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2017/2018 la scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) se disabili, ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100%;
- g) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di quindici giorni/quattordici notti per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione dipendenti pubblici riferita a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2017/2018 la classe seconda e terza della scuola secondaria di primo grado (scuola media) e a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2017/2018 la scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) se disabili, ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100%;
- h) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di quindici giorni/quattordici notti per la Gestione Fondo Ipost riferita a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2017/2018 la classe seconda e terza della scuola secondaria di primo grado (scuola media) e a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2017/2018 la scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) se disabili, ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100%.

Il partecipante che abbia optato, relativamente alla durata, per una sola tipologia di soggiorno, sarà collocato nella sola graduatoria riferita ai soggiorni di tale durata.

Il partecipante che abbia optato, relativamente alla durata, per entrambe le tipologie di soggiorno, sarà collocato nella graduatoria riferita ai soggiorni di durata pari a quella indicata nella prima opzione.

Nel caso in cui la tipologia di soggiorno scelta quale prima opzione non sia assegnabile in base al collocamento in graduatoria, il partecipante sarà collocato nella graduatoria riferita ai soggiorni di durata pari a quella indicata nella seconda opzione. Qualora anche in quest'ultima graduatoria il partecipante risulti collocato in posizione non utile, lo stesso sarà collocato

definitivamente nella graduatoria riferita ai soggiorni di durata pari a quella indicata nella prima opzione, ai fini dell'eventuale scorrimento.

2. Le graduatorie di cui al comma precedente lettere a), b), c) e d) sono redatte attraverso procedura informatizzata, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) priorità assoluta per gli studenti disabili ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92 e per gli studenti invalidi civili al 100%;
 - b) fermo restando il diritto di precedenza di cui alla lettera precedente, studenti che non abbiano beneficiato della prestazione Estate INPSieme in Italia negli anni 2016 e/o 2017;
 - c) i partecipanti di cui alle precedenti lettere a) e b) e tutti i restanti partecipanti verranno graduati per valore crescente di indicatore ISEE. A parità di ISEE verrà data priorità al concorrente di età anagrafica maggiore. I partecipanti per i quali il sistema non abbia rilevato una Dichiarazione Sostitutiva Unica alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso verranno posizionati in coda alla relativa graduatoria e graduati in ordine decrescente di età anagrafica.
3. Le graduatorie di cui alle lettere e), f), g) e h) sono redatte attraverso procedura informatizzata, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) priorità assoluta per gli studenti disabili ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 e per gli studenti invalidi civili al 100%;
 - b) studenti disabili ai sensi dell'art. 3, comma 1 e studenti in possesso di certificazione attestante bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) rilasciata dalla ASL competente, nel limite della riserva di posti indicata nelle rispettive tabelle, distinte per tipologia di classe frequentata, tipologia di prestazione e gestione di appartenenza di cui all'art. 2 comma 4, ordinati per ISEE crescente. Esauriti i posti loro riservati tali studenti verranno graduati con gli altri concorrenti, senza beneficiare di alcuna ulteriore riserva o priorità;
 - c) studenti che hanno conseguito la promozione nell'anno scolastico 2016/2017 e che non hanno beneficiato della prestazione Estate INPSieme in Italia negli anni 2016 e/o 2017;
 - d) studenti che hanno conseguito la promozione nell'anno scolastico 2016/2017 e che hanno beneficiato della prestazione Estate INPSieme in Italia negli anni 2016 e/o 2017;

- e) studenti che non hanno conseguito la promozione nell'anno scolastico 2016/2017 e che non hanno beneficiato della prestazione Estate INPSieme in Italia negli anni 2016 e/o 2017;
- f) studenti che non hanno conseguito la promozione nell'anno scolastico 2016/2017 e che hanno beneficiato della prestazione Estate INPSieme in Italia negli anni 2016 e/o 2017.

All'interno di ciascuna categoria di cui ai precedenti numeri, i potenziali beneficiari verranno graduati per ordine decrescente sulla base della somma algebrica tra la media matematica dei voti conseguiti a giugno nell'anno scolastico 2016/2017 ed il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE relativo al nucleo familiare in cui compare il partecipante al concorso, come di seguito specificato:

Indicatore ISEE	Punti
fino ad € 8.000,00	5,5
da € 8.000,01 ad € 16.000,00	5
da € 16.000,01 ad € 24.000,00	4,5
da € 24.000,01 ad € 32.000,00	4
da € 32.000,01 ad € 40.000,00	3,5
da € 40.000,01 ad € 48.000,00	3
da € 48.000,01 ad € 56.000,00	2,5
da € 56.000,01 ad € 64.000,00	2
da € 64.000,01 ad € 72.000,00	1,5
da € 72.000,01	1

In caso di mancata presentazione, alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso, della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al rilascio del valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2018, relativo al nucleo familiare in cui compare il concorrente, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE massima.

4. Se lo studente ha ottenuto la valutazione in giudizio o in lettere, il richiedente potrà convertirli in voto numerico, in base alla seguente tabella:

Valutazioni in giudizio:	Ottimo (ed equivalenti)	Distinto (ed equivalenti)	Buono (ed equivalenti)	Discreto (ed equivalenti)	Sufficiente (ed equivalenti)	Insufficiente (ed equivalenti)
Valutazioni in lettere:	A	B	C	D	E	F /Fx
Voto Equivalente:	10	9	8	7	6	5

5. Il richiedente dovrà dichiarare in procedura se, rispetto al beneficiario, la scuola non sia tenuta a rilasciare valutazioni di merito scolastico né in voti né in giudizio. La procedura attribuirà a tale studente una media pari a 6.
6. In caso di parità di punteggio conseguito, si adotteranno i seguenti criteri in ordine di priorità:
 - a) sarà preferito lo studente orfano o equiparato all'orfano, come definito all'art. 1, comma 5;
 - b) sarà preferito lo studente con media scolastica maggiore;
 - c) sarà preferito lo studente appartenente ad un nucleo familiare con classe di indicatore ISEE inferiore, collocando per ultimi gli studenti che non hanno presentato la DSU;
 - d) sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore.
7. L'ammissione con riserva sarà comunicata a tutti gli interessati con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica o mediante sms al numero di telefono mobile, indicati nella domanda di partecipazione.
8. Nella comunicazione a cura dell'Istituto, di cui al comma precedente, saranno indicati gli adempimenti successivi a cura del richiedente la prestazione, nonché l'importo del contributo erogabile, determinato ai sensi dell'art. 10, oltre alle modalità e condizioni di erogazione del contributo stesso, conformi a quanto previsto nel presente bando di concorso. Nella predetta comunicazione, l'Inps manifesterà il proprio consenso alla delegazione di pagamento direttamente in favore del soggetto terzo fornitore ed organizzatore del servizio, nel rispetto delle condizioni e modalità di cui al presente bando di concorso e nei limiti dell'ammontare del contributo riconosciuto all'avente diritto.

Art. 8 – Adempimenti a cura del richiedente e del fornitore del servizio successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva

1. Entro il **2 maggio 2018** il richiedente la prestazione in favore dello studente ammesso con riserva al beneficio, ai sensi delle graduatorie di cui all'art. 7, dovrà accedere in procedura ed effettuare i seguenti adempimenti:
 - a) caricare in procedura il contratto datato e completo di firma del richiedente, di timbro del fornitore e di firma del relativo legale rappresentante. Al fine di consentire all'Istituto di verificare che il contributo sia effettivamente utilizzato per il pagamento di un soggiorno

avente le finalità di cui al presente bando, il contratto stipulato col soggetto fornitore dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti elementi informativi:

- individuazione delle parti contraenti (richiedente e fornitore) e del beneficiario della prestazione;
- la durata complessiva del soggiorno oggetto dell'accordo/contratto, pari a 7 notti e 8 giorni o 14 notti e 15 giorni;
- la denominazione, la località, i recapiti telefonici ed email della struttura di destinazione;
- qualora lo studente sia disabile, eventuale presenza di accompagnatori o eventuale servizio di assistenza e relativi costi. L'assistenza deve essere garantita da personale qualificato, con diploma di OSS;
- l'individuazione delle componenti che costituiscono il pacchetto complessivo offerto dal fornitore, che devono obbligatoriamente ricomprendere almeno le seguenti voci:
 - alloggio presso strutture turistiche ricettive (camere fino a un massimo di tre persone);
 - assistenza e accompagnamento con un rapporto di 1 assistente ogni 20 studenti
 - pulizia completa almeno una volta alla settimana della camera;
 - sostituzione biancheria da camera e da bagno almeno una volta alla settimana o all'occorrenza;
 - vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività. Il servizio di ristorazione deve essere conforme ai principi di dietetica relativi alle esigenze di corretta alimentazione in base all'età dell'utente;
 - offerta di dieta adeguata in caso di intolleranze alimentari;
 - indicazione dei contenuti tematici del soggiorno, da individuare tra:
 1. *sport* (deve includere attività sportive tra quelle individuate dal CONI tra gli sport olimpici, minimo 10 ore settimanali di attività sportiva, istruttore qualificato all'insegnamento della materia di riferimento, gruppi di attività con un maestro abilitato ogni 20 partecipanti)

2. *arte* (deve includere almeno una visita a settimana presso musei, in cui effettuare percorsi e/o laboratori adatti alla fascia di età dei partecipanti, minimo 15 ore settimanali di attività di valenza artistica tra musica, teatro, danza, pittura, scultura, fotografia, ecc., con insegnante qualificato all'insegnamento della disciplina di riferimento, gruppi di attività con un maestro abilitato ogni su 20 partecipanti).
3. *lingua* (deve includere corso di lingua con personale abilitato all'insegnamento o madre lingua, numero minimo di ore di frequenza settimanali pari a 15)
4. *scienze e tecnologie* (deve includere corsi di carattere scientifico e/o tecnologico – es. astronomia, archeologia, botanica, robotica, informatica ecc.), per ciascun corso personale abilitato all'insegnamento, numero minimo di ore di frequenza settimanali pari a 15);
5. *ambiente* (deve includere corsi mirati allo sviluppo della conoscenza del territorio, anche attraverso l'organizzazione di laboratori didattici/naturalistici e connessi alle attività locali tradizionali, corsi di trekking, ecologia, laboratori rurali, corsi di conoscenza flora e fauna locale, per ciascun corso personale abilitato all'insegnamento, numero minimo di ore di frequenza settimanali pari a 15)
6. *misto* (deve essere incentrato su due dei temi elencati nel presente comma, prevedendo un minimo di 10 ore settimanali per attività relative ad un tema e 8 ore settimanali all'altro.)

- coperture assicurative tra le quali polizza assicurativa facoltativa per mancata partenza o rientro anticipato per gravi motivi;
- informazioni dettagliate in merito a tutti i servizi compresi nel pacchetto soggiorno da comunicare all'utente almeno 30 giorni prima della data di partenza.

Il costo complessivo del soggiorno a carico dell'avente diritto deve essere comprensivo delle voci anzidette.

- b) compilare il modulo on line nel quale vengono riportati gli elementi informativi di cui al comma 1, lettera a). Il richiedente dovrà prestare

particolare cura nel compilare il campo relativo al codice fiscale della società fornitrice del soggiorno per consentire alla stessa gli adempimenti di cui ai commi successivi;

- c) compilare l'atto di delegazione di pagamento on line con il quale il richiedente la prestazione delega l'Inps ad eseguire il pagamento della somma, per l'importo corrispondente al contributo spettante all'avente diritto ai sensi dell'art. 10, in favore del soggetto fornitore ed organizzatore del servizio;
- d) rendere in procedura formale dichiarazione di impegno alla restituzione delle somme erogate dall'Inps al soggetto fornitore ed organizzatore del servizio, nei casi previsti dal successivo articolo 12 del presente bando;
- e) caricare in procedura copia della relativa fattura intestata al richiedente la prestazione, per l'importo corrispondente al 50% del contributo riconosciuto ovvero del costo del soggiorno. Il richiedente ha facoltà di produrre, in questa fase, la fattura relativa al 100% del contributo riconosciuto ovvero del costo del soggiorno. Qualora il soggetto organizzatore non sia tenuto secondo la legge ad emettere fattura, dovrà essere prodotto un documento equipollente che certifichi la vendita o la prestazione del servizio in favore del richiedente.

2. Entro **tre giorni** dalla compilazione on line, a cura del richiedente, del modulo di cui al comma 1, lettera b e dell'atto di delega di cui alla comma 1, lettera c), **il soggetto fornitore del servizio, con proprio PIN, dovrà accedere alla procedura on line e procedere all'accettazione della predetta delega di pagamento e alla conferma della predetta dichiarazione.** Tale accettazione dovrà comunque essere resa entro e non oltre il **5 Maggio 2018**.

3. Nel solo caso in cui, la società fornitrice del servizio sia nell'impossibilità dimostrata di acquisire il PIN, di cui all'art. 4, il richiedente la prestazione potrà allegare in procedura l'atto di delegazione in formato cartaceo, secondo il modello pubblicato nella sezione dedicata al concorso.

4. In caso di mancato rispetto degli adempimenti e dei termini di cui ai commi precedenti, il beneficiario ammesso con riserva verrà considerato rinunciatario ed escluso definitivamente dal concorso.

5. Al fine di consentire all'Istituto di poter procedere con il pagamento delle spettanze dovute, il soggetto fornitore dovrà altresì caricare in procedura i seguenti documenti entro e non oltre il **5 maggio 2018**:

- dichiarazione sostitutiva, a firma del legale rappresentante del soggetto fornitore ed organizzatore del servizio, conforme al modello in allegato al presente bando, e copia del documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante;
- dichiarazione di tracciabilità dei flussi conforme al modello in allegato al presente bando, e copia del documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante e di tutti i soggetti autorizzati alla gestione del conto dedicato;
- eventuale dichiarazione di assenza di personale alle proprie dipendenze e copia del documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante.

6. Nei soli casi di cui al comma 3, la società potrà trasmettere la documentazione di cui al comma 5, all'indirizzo:

dc.invaliditacivilecreditowelfare@postacert.inps.gov.it

Art. 9 – Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione elenco assegnatari definitivi

1. L'Istituto procederà all'eventuale scorrimento delle graduatorie una sola volta, entro il **12 maggio 2018**, provvedendo a darne comunicazione ai beneficiari subentrati con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica o mediante sms al numero di telefono mobile, indicati nella domanda di partecipazione.
2. I beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie e i soggetti fornitori dovranno procedere agli adempimenti di cui all'art. 8 entro il giorno **22 maggio 2018**. Scaduto il predetto termine senza che siano stati eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 8, il beneficiario ammesso con riserva verrà considerato rinunciatario ed escluso definitivamente dal concorso. Entro lo stesso termine i soggetti fornitori del servizio dovranno accettare il contratto e l'atto di delegazione ai sensi dell'art. 8 e produrre la documentazione di cui allo stesso articolo.
3. A fini del rispetto delle norme sulla trasparenza, a conclusione di tutti i soggiorni, l'Istituto procederà a pubblicare l'elenco degli assegnatari del beneficio sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso.

Art. 10 – Importo del contributo e modalità di erogazione

1. Fermi restando gli importi massimi concedibili indicati all'art. 2, comma 5 il valore del contributo erogabile in favore del relativo beneficiario è determinato in misura percentuale sull'importo più basso tra il contributo massimo erogabile (pari a € 600 per il soggiorno 8 giorni/7 notti e pari a € 1.000 per il soggiorno 15 giorni/14 notti) e il costo del pacchetto, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, come di seguito indicato:

Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza	Percentuale di riconoscimento rispetto al valore massimo erogabile
fino ad €. 8.000,00	100%
da €. 8.000,01 ad €. 16.000,00	95%
da €. 16.000,01 ad €. 24.000,00	90%
da €. 24.000,01 ad €. 32.000,00	85%
da €. 32.000,01 ad €. 40.000,00	80%
da €. 40.000,01 ad €. 48.000,00	75%
da €. 48.000,01 ad €. 56.000,00	70%
da €. 56.000,01 ad €. 72.000,00	65%
da €. 72.000,01 o in caso di mancata rilevazione di valida DSU alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso	60%

2. Il valore del contributo sarà calcolato in percentuale, come sopra indicato, sul costo del soggiorno come indicato nell'accordo/contratto di cui all'art. 8, comma 1, ovvero sull'importo massimo erogabile se il costo del soggiorno è superiore a quest'ultimo.
3. Per i vincitori, entro il **15 giugno 2018**, l'Istituto disporrà nei confronti del soggetto fornitore ed organizzatore del servizio il pagamento di un acconto, pari al 50% dell'importo del contributo, così come individuato ai sensi dei commi 1 e 2. In caso di beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie, ai sensi dell'art. 9, la liquidazione dell'acconto sarà disposta entro il **30 giugno 2018**.
4. Successivamente alla conclusione de soggiorno, entro il **5 settembre 2018**, il richiedente dovrà caricare in procedura:

- a) l'attestato datato e firmato dal legale rappresentante del soggetto fornitore relativo al corso effettuato durante lo svolgimento del soggiorno, riportante le ore del corso e il nominativo dell'insegnante abilitato nella disciplina per ciascuna materia oggetto del tema del soggiorno;
 - b) copia della fattura o di documento equipollente intestata al richiedente la prestazione, per l'importo corrispondente, qualora non sia stata prodotta, nella fase di cui all'art. 8, comma 1, fattura o documento equipollente pari al 100% del valore del contributo o del costo del soggiorno.
5. A seguito della corretta acquisizione in procedura della documentazione di cui al precedente comma nei termini ivi previsti, l'INPS erogherà al soggetto fornitore ed organizzatore del servizio il restante 50% entro il **31 ottobre 2018**.
6. In caso di produzione della documentazione in data successiva al 13 Settembre 2018 e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2018, l'Inps erogherà il saldo entro il **28 febbraio 2019**.

Art. 11 – Modalità di trasmissione della documentazione

1. Tutta la documentazione, di cui al presente Bando dovrà essere acquisita nell'apposita procedura informatica.

Art. 12 – Disciplina della mancata produzione della documentazione finale e della mancata partenza e del rientro anticipato

1. In caso di mancata produzione della documentazione di cui all'art. 10 comma 4, entro il termine del **30 novembre 2018**, nonché in caso di mancata partenza o di rientro anticipato il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell'importo erogato in acconto dall'Istituto nei confronti del soggetto fornitore ed organizzatore del servizio e non si procederà alla corresponsione del saldo.
2. Nel solo caso in cui la mancata partenza o il rientro anticipato siano dovuti a gravi motivi, opportunamente documentati, quali il decesso di un parente o di un affine entro il II grado del beneficiario, patologie intervenute successivamente alla domanda, che compromettono la possibilità di accesso alla prestazione o di prosecuzione del soggiorno da parte del beneficiario ovvero patologie gravi, intervenute successivamente alla

presentazione della domanda, di un parente entro il II grado del beneficiario, eventi politico-sociali, calamità naturali, emergenze sanitarie, attestate da provvedimenti delle Autorità competenti, non si procederà al recupero dell'acconto nei confronti del richiedente la prestazione nei limiti della spesa effettivamente sostenuta dal richiedente la prestazione, come da dichiarazione che il richiedente la prestazione è tenuto a rendere in procedura.

3. In caso di rientro nella seconda metà del soggiorno per i motivi di cui al comma 2, si procederà al saldo della fattura o del documento equipollente prodotto dalla società e caricato in procedura a cura del richiedente. Tale documento dovrà essere caricato in procedura anche se nella prima fase, di cui all'art. 8, comma 1, lettera e) era stata prodotta fattura pari al 100% del costo del contributo o del soggiorno.

Art. 13 – Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
2. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
3. Nel casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà alla revoca del beneficio e all'attivazione delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite.

Art. 14 – Istanze di riesame e ricorsi

1. Eventuali istanze di riesame dovranno essere presentate alla Sede Provinciale competente per territorio entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato.
2. Per eventuali controversie giudiziarie il Foro competente è quello di Roma.

Art. 15 – Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Sede provinciale INPS competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario.

Art.16 - Note informative

1. Sul portale istituzionale www.inps.it, accedendo nella propria area riservata, è possibile visualizzare la domanda presentata, verificare lo stato della pratica, la positiva acquisizione dell'attestazione ISEE, l'esito del concorso.
2. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 16/01/2018

Rocco Lauria
Direttore Centrale
